

Un'altra sentenza, questa volta del Tribunale di Camerino, stabilisce che le mansioni del Comandante della Polizia Municipale, non sono fungibili e pertanto il Comandante non può essere applicato ad altre mansioni nell'ambito del Comune.

* * *

N° 25/07 Sent.
N° 116/05 R.G.L.
N° 246/07 Cron.



**TRIBUNALE DI CAMERINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giuliana Basilli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile - in materia di lavoro - iscritta al n. 116/05 del Ruolo Generale del lavoro dell' anno 2005. promossa con ricorso depositato presso la Cancelleria il 20.6.2005,

DA

B..... I....., residente a, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo dall' Avv. Barbara Arzilli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell' Avv. Barbara Arzilli in Macerata via Lorenzoni n. 17;

- ricorrente -

CONTRO

COMUNE DI C....., in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio in virtù di deliberazione Giunta Municipale n. 198/2005, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine della memoria di costituzione e risposta, dall' Avv. Tommaso Acconcia e dall' Avv. Claudio Cicconi, ed elettivamente domiciliato in San Severino Marche via XX Settembre n.4 presso lo studio legale Acconcia - Cicconi,

- resistente -

Oggetto: demansionamento

Conclusioni per il ricorrente:

" accertare i fatti in premessa e il comportamento illegittimo, tenuto dal Comune di C..... e per l'effetto dichiarare la revoca, la nullità o annullare la delibera n. 101 del 3.7.2004 in quanto lesiva dei diritti del ricorrente con il contestuale ripristino della funzione di comandante in capo al sig. B.....

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa "

Conclusioni per il resistente:

" Conclude affinché l' Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, voglia:

In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Nel merito, accertata la piena legittimità dell' operato dell' Amministrazione, respingere il ricorso promosso dal dipendente I..... B.....

Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite. "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20.06.2005 B..... I....., dipendente del Comune di C....., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Camerino in funzione di Giudice del Lavoro il predetto Ente, perchè venisse dichiarata la revoca, la nullità o l' annullamento della delibera n. 101 del 3 luglio 2004, con la quale l' Amministrazione convenuta aveva revocato le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia Municipale al tenente B....., con il contestuale ripristino della funzione di Comandante in capo al medesimo B.....

Esponiva il ricorrente:

- di essere dipendente del Comune di C..... sin dal 1980 con funzioni di Comandante di Polizia Municipale;
- che, con delibera Giunta Municipale n. 14 del 14.2.2001 (rectius : 2002); il Comune di C..... decideva di trasferire il Servizio di Statistica dall' Area Demografica a quella di Polizia Municipale;
- che, con provvedimento n. 2030 del 21.2.2002, l' espletamento delle operazioni di rilevazioni statistiche veniva affidato al B....., nominato unico responsabile del Servizio, mantenendo le funzioni di Comandante di Polizia Municipale;
- che poi, con delibera n. 101 del 3.7.2004, motivata con esigenze di rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di Polizia Municipale, venivano revocate al ten. B..... le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia Municipale;
- che tale determinazione si doveva ritenere illegittima.

Il Comune di C....., si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e risposta, eccependo, preliminarmente, l' inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, contestando in fatto e in diritto le deduzioni e conclusioni di cui al ricorso.

L' ente convenuto chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

L' istruttoria si estrinsecava nella produzione di documenti e nell' interrogatorio libero delle parti; veniva quindi concesso termine per note difensive e, all' udienza dell' 1.3.2007, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale si dava lettura in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo rilevata l' infondatezza dell' eccezione di giurisdizione formulata da parte resistente.

In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall' art. 63 co.1 D. L. vo n. 165/2001, risulta che non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l' annullamento dell' atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell' atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l' instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell' atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal secondo comma del menzionato art. 63 (Cass. S.U. ord. n. 13169 del 5.6.2006; sulla base del suddetto principio la Corte ha dichiarato la giurisdizione dell' A.G.O. in controversia concernente, alla stregua del "petitum" sostanziale azionato, il comportamento del Comune datore di lavoro il quale, modificando con tre delibere la pianta organica, aveva dapprima soppresso il posto al quale era addetto il ricorrente, collaboratore professionale, poi deliberato di adibirlo a mansioni di autista di scuolabus e manutenzione di mezzi comunali, quindi, a fronte del rifiuto di questi, deliberato di collocarlo in mobilità con atti che, pur essendo oggetto di richiesta di annullamento, costituivano espressione del potere di gestire i rapporti di impiego del personale).

La giurisdizione del Giudice ordinario e di quello amministrativo, infatti, deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del cd. "petitum" sostanziale, ossia considerando l' intrinseca consistenza della posizione soggettiva adottata in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest' ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa sostanziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, poichè l' individuazione della giurisdizione è determinata dall' oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al criterio oggettivo del "petitum" sostanziale, all' esito dell' indagine sull' effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio (Cass. S.U. sent. n. 14846 del 28.6.2006; Cass. S.U. n. 7507 del 15.5.2003).

Nel caso di specie, alla luce dell' orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sopra riferito e considerato il petitum sostanziale individuato sulla base della effettiva natura della controversia (il ricorrente deduce la violazione di un diritto soggettivo e chiede la declaratoria di revoca, nullità o annullamento della delibera n. 101/2004 allo scopo di ottenere il ripristino della funzione di Comandante della Polizia Municipale del Comune di C.....), si ritiene sussistente la giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria Ordinaria. In relazione alla presente controversia.

Nel merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.

La soluzione della controversia impone come punto di passaggio obbligato l' esame "cronologico" delle qualifiche e, soprattutto, delle mansioni del ricorrente B..... e dei relativi atti comunali, sulla base della documentazione agli atti di causa e delle circostanze incontestate emerse in sede di interrogatorio libero delle parti, nonchè della normativa di riferimento, cioè relativa alla polizia municipale.

A seguito dell' assunzione, avvenuta con delibera consiliare del Comune di C..... del 22.2.1980 n. 9, B.....I..... svolgeva le funzioni di Comandante della Polizia Municipale di C..... e in particolare mansioni di coordinamento e direttive ai vigili urbani e al restante personale dell' area e tali mansioni sono state svolte ininterrottamente fino al febbraio 2002.

Con delibera Giunta Municipale n. 14 del 14.2.2002, immediatamente esecutiva, l' Amministrazione decideva di trasferire le funzioni statistiche di competenza dell' Ente Locale al Servizio di Polizia Municipale, creando un ufficio statistica (v. parte motiva del doc. n. 1 prodotto dal ricorrente) .

Appena una settimana dopo, con provvedimento prot. n. 2030 del 21.2.2002 emesso dal responsabile del servizio di Polizia Municipale dott. A.....V....., il Tenente I..... B....., "attuale comandante del Servizio di Polizia Municipale" , veniva nominato unico responsabile (ed addetto) del predetto ufficio statistica, mantenendo le funzioni di comandante del Servizio di Polizia Municipale.

Infine, con delibera Giunta Municipale n. 101 del 2.7.2004 si deliberava " di revocare al tenente B.....I..... le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia Municipale, attualmente in capo allo stesso".

Tale delibera risulta formalmente emessa per le seguenti causali e motivi:

- intenzione di " procedere ad una rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di Polizia Municipale operante nell' Area di Vigilanza...al fine di permettere al personale presente nel citato settore di acquisire una specifica professionalità che può essere raggiunta solo attraverso un coinvolgimento ed un impegno personale dei soggetti interessati nelle funzioni da svolgere con responsabilità diretta in ordine agli atti e operazioni da porre in essere",

- " ... si ritiene necessario avvicendare al comando del servizio del quo un soggetto diverso da quello (Ten. I.....B.....) che attualmente svolge le relative funzioni...",

- " ... si rende necessario revocare le funzioni in precedenza attribuite al Ten I.....B..... in ragione anche dell' incarico di responsabilità dell' Ufficio Statistica al quale quest' ultimo risulta già preposto",

- " ... dalla scelta deriverà un sicuro vantaggio all' Ente... un miglioramento della qualità del servizio reso all' utenza, nonché una crescita professionale del soggetto che sarà coinvolto nell' operazione...",

- " ... dall' operazione in questione non conseguirà un diverso trattamento giuridico ed economico per il ten. I.....B..... le mansioni attualmente svolte dal B....., anche in ragione dell' incarico cui è preposto presso l' Ufficio Statistica, sono da ritenersi equivalenti e senza diminuzione della retribuzione globalmente goduta",

- " ... l' avvicendamento di cui sopra... si rende necessario anche a seguito delle ultime vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il tenente B..... ... l' amministrazione non si è potuta esimere dall' attivare un procedimento disciplinare... dieci anni fa lo stesso è stato sottoposto ad altro procedimento disciplinare" (v. doc. 2 prodotto da parte ricorrente).

Il provvedimento di revoca dovrebbe trovare ragione e fondamento, secondo la motivazione della delibera e le deduzioni dell' Ente resistente, nella potestà organizzativa

dell' ente e nel legittimo esercizio dello ius variandi del datore di lavoro con equivalenza delle mansioni precedenti e successive al provvedimento.

Ritiene invece il Giudicante che l' attività posta in essere dal Comune resistente non risulta rispettosa della normativa, e in particolare del disposto dell' art. 52 D. L.vo n. 165/2001, che richiama e ribadisce i principi di cui all' art. 2103 c.c., e del CCNL di comparto.

L'esame della parte motiva del provvedimento di revoca dell' incarico di Comandante della Polizia Municipale in capo al B..... evidenzia, invero, che le motivazioni e causali dell' atto sono indicate con formule stereotipate e prive di effettivo significato ed appaiono lacunose, generiche e contraddittorie, non sono indicate ragioni concrete, tecniche e/o organizzative, per la revoca dell' incarico al B.....

L'unica ragione concreta della revoca dell' incarico desumibile dalla delibera n. 101/2004 è data dal coinvolgimento del B..... in vicende giudiziarie e nella sottoposizione dello stesso a procedimenti disciplinari, uno risalente nel tempo ed uno più recente, e quindi un intento "paradisciplinare", da cui deriva l' illegittimità del provvedimento per contrasto con il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni disciplinari e per violazione delle norme relative al procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, risulta evidente, anche soltanto sulla base del mero esame degli atti posti in essere dall' Ente Locale, che non ci troviamo di fronte ad un datore di lavoro accorto ed imparziale che si avvale legittimamente dello ius variandi, ma di fronte ad un datore che, pur di "eliminare" da un posto di responsabilità e "visibilità" un dipendente "scomodo", non esita ad esporsi alle gravi conseguenze che possono derivare da un contenzioso come quello che ci occupa.

Le motivazioni addotte nella delibera in questione, invero, non giustificano la revoca dell' incarico di Comandante di Polizia Municipale al B....., la sua assegnazione, quale "responsabile unico" all' ufficio statistica e la sua sostanziale esclusione dall' organico della Polizia Municipale, senza considerare l' effettiva consistenza e le condizioni di lavoro del ricorrente, il quale, in sede di interrogatorio libero, ha riferito, con riguardo al lavoro presso l' ufficio statistica, " l'espletamento di dette mansioni richiede pochissimo tempo, data l' entità della popolazione, ciò fino a settembre 2004, preciso che svolgevo detto lavoro nella soffitta del Comune dove ero completamente solo. Con provvedimento dell' ottobre 2004 mi sono stati assegnati altri sette procedimenti..."

Ritiene inoltre il Giudicante che, dalla semplice lettura della normativa di riferimento e della documentazione agli atti relativa alle mansioni effettivamente assegnate se disimpegnate dal B....., emerge in modo palese la violazione dell' art.2103 c.c., i cui principi sono ribaditi dall' art. 52 del D. L.vo n. 165/2001, da parte dell' Ente datore di lavoro.

Il Tenente B.....I....., quale Comandante del Corpo di Polizia Municipale espletava mansioni pacificamente consistite - tra l' altro - in attività di coordinamento del personale addetto al proprio ufficio, in attività di polizia giudiziaria e di polizia locale o amministrativa, di qualificato contatto con la popolazione e con autorità pubbliche, sicuramente professionalmente più qualificanti di quelle assegnate da ultimo ed attualmente espletate presso l' ufficio statistica.

Nella nota n. 6508 del 4.6.2002 indirizzata al B..... e in quelle allegate alla stessa (doc. n. 5 di parte ricorrente) sono elencate le funzioni da svolgere da parte dell' ufficio statistica " di esclusiva competenza " del B.....

Da tali note si evince che trattasi di mansioni di carattere ripetitivo, che non richiedono particolare professionalità, e comunque un grado di professionalità notevolmente inferiore rispetto a quelle di Comandante della Polizia Municipale, e non implicano, a differenza di quelle in precedenza svolte presso l' Ufficio di Polizia Municipale, l'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori, funzioni queste ultime che, tra l' altro, il ricorrente, ha espletato per lungo tempo.

Ciò risulta palese soltanto considerando le ridotte dimensioni e l' entità della popolazione del Comune di C..... (nella delibera n. 14 del 14.2.2002 si indica una popolazione di circa 4.600 abitanti) e la conseguente limitata consistenza - in termini di operazioni da svolgere, di semplicità e ripetitività delle stesse e del tempo necessario per l' espletamento - dell' attività dell' ufficio statistica, nel quale per altro il B..... opera quale unico addetto (v. nota n. 6508 del 4.6.2002 e delibera n. 101/2004) , mentre, come sopra evidenziato, quale comandante di Polizia Municipale effettuava attività di coordinamento e direzione di altri dipendenti di livello inferiore (v. dotazione organica del Comune di C..... in atti) .

Non si può inoltre non tener conto che la Polizia Municipale è caratterizzata dalla peculiarità ed atipicità delle funzioni attribuite che concernono una attività di Polizia locale la cui azione è preordinata alla tutela del pubblico interesse, dovendo garantire la sicurezza, la salvaguardia e l' ordinata e civile convivenza della collettività.

La normativa di riferimento, costituita dalle legge 7.3.1986 n. 65 - legge quadro sull' ordinamento della Polizia Municipale - , riconosce al Comandante del Corpo quella specificità e quella autonomia che sono elementi di peculiarità ed atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle strutture comunali, anche di livello apicale.

In sostanza, essendo il Comandante della Polizia Municipale l' unica figura professionale, nell' ambito del comune, che gode di una disciplina ad hoc, non è consentita la sua sostituzione con un altro soggetto, essendogli riservata per espressa previsione normativa, una disciplina diversa da quella degli altri dipendenti (v. Consiglio di Stato 12.3.1996 n. 262 e 28.4.1995 n. 623).

La materia della polizia locale trova inoltre regolamentazione nella legge Regione Marche n. 38 del 29 ottobre 1988 - norme in materia di polizia locale.

La L.R. n. 38/1988 all' art. 4 elenca specificamente i molteplici e peculiari compiti degli addetti ai servizi di polizia locale:

"a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l' edilizia, l' urbanistica, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittica e venatoria, la tutela ambientale ;

b) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d' intesa con le autorità competenti, nonchè in caso di privati infortuni;

d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle autorità competenti;

e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l' espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f) assolvere alle funzioni di polizia locale o amministrativa attribuite agli enti locali dal DPR 616/1977;

g) esercitare funzioni di polizia giudiziaria e svolgere, nell' ambito delle proprie attribuzioni, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65;

h) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;

i) svolgere gli altri compiti demandati dal regolamento del successivo art. 11 " .

Tra i compiti degli addetti ai servizi di polizia locale non sono ricomprese le funzioni di responsabile del servizio di statistica, attribuite ai Tenente B..... in data 21.2.2002 (v. decreto del segretario Comunale in atti), che, anche per tale motivo e non essendo stato adottato dal Comune di C..... il regolamento di cui all'art. 11 L. n. 38, non potevano essere assegnate al B.....

Inoltre l' art 5 della predetta legge regionale prevede espressamente, con riguardo allo svolgimento dell' attività sul territorio, che "1. Le attività di polizia vengono svolte in una uniforme... 2. *Gli addetti al servizio di polizia locale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.* 3. I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale ... " .

Nel caso in esame è evidente la violazione del divieto normativo sopra indicato da parte del Comune di C....., atteso che il B..... non poteva essere adibito a compiti diversi da quelli di Comandante della Polizia Municipale, del cui ufficio (importante per la molteplicità, importanza e delicatezza dei compiti svolti) è stato per molto tempo responsabile unico, per poi essere via via sminuito nelle sue mansioni e nella sua figura professionale, da ultimo con la delibera n. 101/2004.

Al riguardo si segnala che il B....., già all' atto della ricezione del provvedimento sindacale prot. n. 6508 del 4.6.2002 indirizzata al Ten I.....B..... Responsabile del procedimento - statistica area vigilanza e avente ad oggetto l' invio prospetto funzioni da svolgere da parte dell' Ufficio Statistica, ha contestato la "legittimità" dell' affidamento di tali mansioni, apponendo in calce alla nota la dicitura " il quale dichiara che questo provvedimento è in contrasto con l' art. 5 comma 2 Legge Regionale Marche 29.10.1988 n. 38".

Come è noto l'art. 2103 c.c. afferma il diritto del lavoratore all' effettivo svolgimento della propria prestazione anche perchè il lavoro costituisce non solo un mezzo di sostentamento, ma altresì un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore ai sensi degli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione (Cass. Sez. Lav. n. 7967 dell' 1.6.2002) .

Corente con lo spirito informatore del vigente art. 2103 c.c. è l' affermazione che tale norma sia tesa a far salvo il diritto del lavoratore all' utilizzazione, al perfezionamento ed all' accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisita nella pregressa fase del rapporto (v. in tal senso, tra le altre, Cass. 4.10.1995 n. 10405) e ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate fino a quel momento, o che per altro verso comportino una sotto utilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore avendosi riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore, ma anche al grado di autonomia e discrezionalità del loro esercizio, nonchè alla posizione del dipendente nel contesto dell' organizzazione aziendale del lavoro (Cass. 14.7.1993 n. 7789).

In siffatta ottica, una violazione della lettera e della ratio dell' art. 2103 c.c. può quindi ipotizzarsi, in considerazione degli interessi sostanziali tutelati dal legislatore, anche allorquando si sia in presenza di una modifica solo quantitativa (ma non è questo il caso di specie) delle mansioni assegnate al lavoratore, che si traduca in una riduzione dei compiti lavorativi del dipendente.

La modifica delle mansioni del dipendente può infatti determinare in concreto - in ragione dell' inattività o della ridotta attività, della specifica natura delle residuali prestazioni e delle sue concrete modalità di svolgimento - un progressivo deperimento del bagaglio culturale del dipendente ed una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi, in ultima analisi, in un graduale appannamento della propria professionalità.

Il disposto dell' art. 2103 c.c. finisce, affermano sempre i Giudici della Corte di legittimità, per essere violato non solo quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo (ancorchè senza conseguenze sulla retribuzione) sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti rapportati alla propria capacità professionale acquisita, come è nel caso di specie, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto (v. sul punto: Cass. 4.10.1995 n. 10405; Cass. 13.8.1991 n. 8835).

Ciò posto, rilevato che l' art. 2103 c.c., nell' ambito dei poteri organizzativi e gestionali del datore di lavoro, stabilisce il principio della immutabilità in peius delle mansioni cui è adibito il dipendente, deve ritenersi - conformemente all' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - che il concetto di equivalenza delle mansioni prescinde dalla riconducibilità in astratto delle mansioni al medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e professionale del dipendente al fine di salvaguardare il livello professionale raggiunto: ne segue che, ai fini del giudizio di equivalenza, si deve verificare se le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e da garantire lo svolgimento e l' accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (ex plurimis Cass. S. U. sent. n. 25033 del 24.11.2006; Sez n.10628 del 9.5.2006, relativa a caso analogo a quello oggetto del presente giudizio; Cass. 2.10.2002 n. 14150; Cass. n. 425 del 12.1.2006; Cass n.7453 del 12.4.2005; Cass. n. 7351 dell' 11.4.2005; Cass. n. 6326 del 23.3.2005; Cass. n. 19836 del 4.10.2004).

Da quanto sopra esposto è certo ed incontrovertibile che, nella fattispecie, non è stata posta in essere soltanto un' alterazione dei precedenti assetti organizzativi, ma una concreta variazione in peius della posizione professionale di B.....I.....

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi l' illegittimità dell' assegnazione del ricorrente all' Ufficio Statistica e la successiva revoca delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale, essendo stata determinata una dequalificazione professionale del B..... , tenuto conto dell' attribuzione di compiti tali da costringerlo ad una parziale inattività e che evidenziano uno svuotamento del contenuto professionale delle mansioni cui il medesimo era precedentemente adibito e tali da non consentire, in ogni caso, l' utilizzo del bagaglio professionale e delle capacità acquisite.

Si rileva che la sussistenza di dequalificazione in casi analoghi (anche relativi a controversie coinvolgenti Comandanti di Polizia Municipale) è stata ripetutamente

affermata dalla giurisprudenza (v. Corte d' Appello di Roma del 16.5.2002; Trib. Lecce ord. 17-18.3.2003; Corte d' Appello di L' Aquila 5.8.2003, Cass. 11.1.1005 n. 276).

Ne segue il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle mansioni precedentemente svolte (in relazione alla peculiarità del ruolo rivestito, per quanto sopra detto, deve escludersi che possano essere individuate mansioni equivalenti), previa disapplicazione della delibera n. 101/2004, stante la domanda di cui al ricorso introduttivo.

A ciò è sicuramente facoltizzato il giudice ordinario, il quale, oltre al potere di disapplicare gli atti amministrativi, se illegittimi e se rilevanti ai fini della decisione, ha la potestà di adottare provvedimenti di " accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati " .

Di contro deve disattendersi la domanda del ricorrente volta all' annullamento degli atti datoriali, considerata la natura di tali atti (delibere del Consiglio Comunale) e che la violazione del disposto dell' art. 2103 c.c. , mediante il comportamento complessivo dell' ente (concretizzatosi nel caso di specie nell' adozione di provvedimenti che appaiono preordinati alla demansionamento del dipendente) non legittima l' annullamento del provvedimento dell' Ente.

La domanda va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.

La parziale soccombenza del ricorrente in merito alla rimozione dei provvedimenti amministrativi consente la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, mentre i residui due terzi devono essere posti a carico dell' ente resistente e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giuliana Basilli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal ricorrente B.....I..... nei confronti di COMUNE DI C.....

ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

In parziale accoglimento del ricorso, accerta il demansionamento del ricorrente per effetto della delibera Giunta Municipale del Comune di C..... n. 101 del 3.7.2004 e, conseguentemente, condanna l' ente resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte.

Condanna l' ente resistente alla rifusione in favore del ricorrente di 2/3 delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.200,00 per onorari) oltre IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti il residuo 1/3.

Così deciso in Camerino, li 1.3.2007

Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Basilli

IL CANCELLIERE C1
(Alberto Pennesi)

V° depositato in cancelleria in data 2 APR 2007

Il Cancelliere C1
(Alberto Pennesi)